

COSA SONO GLI ESAMI DI INTEGRAZIONE E DI IDONEITÀ

La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate.

Il "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg) prevede in particolare che

Art. 17

Passaggi tra percorsi del secondo ciclo

1. Per gli studenti che intendono modificare le proprie scelte relative al percorso di studio, l'articolo 59 della legge provinciale sulla scuola prevede passaggi tra percorsi del secondo ciclo o tra indirizzi del medesimo percorso, al fine di accompagnarli nella realizzazione del successo formativo. In particolare il primo biennio del secondo ciclo, soprattutto il primo anno, si caratterizza per la sua funzione formativa e orientativa anche attraverso attività di ri-orientamento in corso d'anno; pertanto sono consentiti i passaggi da un percorso all'altro o tra indirizzi del medesimo percorso, anche nel corso dell'anno scolastico e formativo secondo i tempi e le modalità previste dal comma 2 e dall'articolo

18.

2. Le istituzioni scolastiche e formative attivano apposite iniziative a sostegno dei passaggi da un percorso all'altro o tra indirizzi del medesimo percorso, per assicurare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta nel rispetto di quanto di seguito specificato:

a) i passaggi che avvengono entro i primi due anni:

1) possono essere richiesti entro il mese di dicembre, fatte salve le eventuali motivate deroghe stabilite dal consiglio di classe dell'istituzione scolastica e formativa di destinazione, sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti; i passaggi per l'ammissione alla classe seconda possono essere inoltre richiesti dopo la valutazione positiva al termine del primo anno, entro il 30 giugno, e in questo caso possono avvenire solo prima dell'inizio delle lezioni;

2) nel percorso di destinazione sono riconosciute le discipline già frequentate e valutate positivamente nel percorso di provenienza, mentre le discipline per le quali lo studente ha ottenuto l'ammissione alla classe successiva con carenze devono essere recuperate, secondo le modalità previste dall'articolo 8, solo se previste nei piani di studio del percorso di destinazione;

3) se nel percorso di destinazione sono presenti discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza, l'istituzione scolastica e formativa di destinazione mette in atto idonee misure di accompagnamento didattico per completare la preparazione dello studente, utilizzando anche i corsi di recupero previsti all'inizio dell'anno scolastico per gli studenti ammessi alla classe successiva con carenze;

b) i passaggi che avvengono dopo la valutazione al termine del secondo anno per l'ammissione alla classe terza:

1) possono essere richiesti entro il 30 giugno e possono avvenire solo prima dell'inizio delle lezioni;

2) nel percorso di destinazione sono riconosciute le discipline già frequentate e valutate positivamente nel percorso o indirizzo di provenienza, mentre le discipline per le quali lo studente ha ottenuto l'ammissione alla classe successiva con carenze devono essere recuperate, secondo le modalità previste dall'articolo 8, solo se previste nei piani di studio del percorso di destinazione;

3) se nel percorso o indirizzo di destinazione sono presenti discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza, è necessario il superamento delle prove integrative predisposte dall'istituzione scolastica e formativa di destinazione prima dell'inizio delle lezioni;

c) i passaggi che avvengono dopo la valutazione al termine del terzo e del quarto anno per l'ammissione rispettivamente alla classe quarta e quinta:

1) possono essere richiesti entro il 30 giugno e possono avvenire solo prima dell'inizio delle lezioni;

2) nel percorso di destinazione sono riconosciute le discipline già frequentate e valutate positivamente nel percorso o indirizzo di provenienza, fatta salva la possibilità dell'istituzione

scolastica e formativa di destinazione di predisporre eventuali prove integrative prima dell'inizio delle lezioni, in relazione alla specificità dei piani di studio del percorso o indirizzo di destinazione. Resta fermo che le discipline per le quali lo studente ha ottenuto l'ammissione alla classe successiva con carenze devono essere recuperate, secondo le modalità previste dall'articolo 8, solo se previste nei piani di studio del percorso di destinazione;

3) se nel percorso o indirizzo di destinazione sono presenti discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza, è necessario il superamento delle prove integrative predisposte dall'istituzione scolastica e formativa di destinazione prima dell'inizio delle lezioni. Per la preparazione alle prove integrative, gli studenti della formazione professionale provinciale che, dopo aver conseguito l'attestato di qualifica, al termine del terzo anno, o il diploma professionale, al termine del quarto anno, intendono passare all'istruzione tecnica o professionale, possono essere sostenuti attraverso un eventuale corso di raccordo progettato d'intesa tra le istituzioni scolastiche e formative coinvolte;

I passaggi ad un diverso indirizzo di studi che avvengono al termine del secondo, terzo o quarto anno richiedono pertanto il superamento degli **ESAMI INTEGRATIVI**, ossia di prove integrative predisposte dall'istituzione scolastica e formativa di destinazione prima dell'inizio delle lezioni sulle discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza (possono essere previste anche prove su parti di discipline qualora i programmi fra la scuola di provenienza e di destinazione differiscano fra loro). Gli esami di integrazione possono essere sostenuti solo per accedere alla classe immediatamente successiva a quella frequentata, e per cui si è in possesso dell'ammissione, ma di indirizzo diverso. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione possono sostenere esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo

Gli studenti che vogliono accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione devono invece sostenere gli **ESAMI DI IDONEITÀ**, che riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi quindi, all'interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione

I requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità sono regolamentati dall'O.M. 90/2001; in particolare

Art. 19

Esami di idoneità. Requisiti di ammissione e prove d'esame

1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.

2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. Per l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art.21.

5. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

6. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

7. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

8. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art. 192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

9. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

Commissioni d'esame

Le commissioni per gli esami integrativi e di idoneità vengono nominate dal Dirigente Scolastico entro il mese di giugno.

Le commissioni svolgono gli esami idoneità/integrazione tenendo presente i programmi consegnati allo studente e curano la redazione dei verbali.

Accettazione della domanda e superamento delle prove

Le richieste dei passaggi, che avvengono dopo la valutazione al termine del secondo anno per l'ammissione alla classe terza e dopo la valutazione al termine del terzo e del quarto anno per l'ammissione rispettivamente alla classe quarta e quinta, sono concesse previo esito positivo di tutti gli esami integrativi richiesti per il passaggio.

La domanda di ammissione alla frequenza di una classe, per la quale il candidato non possiede il previsto titolo di ammissione, è condizionata al superamento **con esito positivo di tutte le prove previste dall'esame integrativo/di idoneità.**